

Avv. GIANCARLO VIGLIONE
Lungotevere dei Mellini, 17 - 00193 ROMA
Tel. 0668136595 – 0668136380 - Fax
0668130021
E.mail: legale@pec.studiolegaleviglione.it

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI, TRAMITE
PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SAN PIO"
DI BENEVENTO, IN ESECUZIONE DELLA ORDINANZA N. 118/2022 DEL
T.A.R. CAMPANIA, SEZ. V, NELL'AMBITO DEL RICORSO R.G. N. 3020/2021**

I sottoscritti Avv.ti Giancarlo Viglione e Noemi Tsuno, p.e.c. legale@pec.studiolegaleviglione.it, nella qualità di difensori della Dott.ssa Silvia FUCCI, nel giudizio dagli stessi proposto e pendente innanzi al T.A.R. Campania, Sez. V ed iscritto al n. r.g. 3020/2021;

contro

- l'Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Porcelli;
- la Regione Campania, in persona del Presidente *pro-tempore*.

e nei confronti di

Dott.ssa Marianna Molinaro.

Precisano quanto segue:

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di r.g. del ricorso:

T.A.R. Campania, Sez. V, r.g. 3020/2021

2) Nome del ricorrente:

Silvia FUCCI

3) Indicazione dell'Amministrazione intimata:

- Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Porcelli;
- Regione Campania, in persona del Presidente *pro-tempore*.

4) Estremi dei provvedimenti impugnati:

- bando di "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Psicologo disciplina Psicoterapia", relativo alla "Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento - C.F. 01009760628 - Del. n. 78 del 10/02/2020" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 23 del 9.03.2020,

nella parte in cui non prevede la riserva *“in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili”* al personale che possenga i requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

- graduatoria finale pubblicata dalla Azienda Ospedaliera in data 18 giugno 2021 sul sito della stessa Azienda, relativa al *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Psicologo, disciplina Psicoterapia presso l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento”*;
- Deliberazione n. 374 del 21 giugno 2021 avente ad oggetto *“Preso d’Atto Esito procedura “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente Psicologo disciplina Psicoterapia presso l’A.O. “San Pio” di Benevento - IMMISSIONE IN SERVIZIO”*.

5) Sunto del ricorso R.G. n. 3020/2021

VIOLAZIONI

ECESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE – ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA - DISPARITA’ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE NONCHÉ ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL’ART. 20, COMMA 2, D.LGS. N. 75/2017 - VIOLAZIONE PRINCIPIO DI EFFICIENZA E DI ECONOMICITA’

1. Il nucleo dell’odierna controversia verte essenzialmente circa la corretta applicazione dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, rubricato *“Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”*.

L’articolo *de quo* così testualmente recita:

“1. (...)

2. Fino al 31 dicembre 2021, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possenga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2021, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso”.

Dalla semplice lettura della richiamata disposizione normativa emerge evidente come il legislatore, nell'intento di *“superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità”* (art. 20, comma 1, D.Lgs. 75/2017), abbia voluto individuare un meccanismo che meglio potesse soddisfare l'esigenza di riorganizzazione del personale nelle amministrazioni pubbliche.

Nella fattispecie *de qua*, cosiddetta *“stabilizzazione indiretta (dei precari) o tramite concorso”*, l'Amministrazione si è vista infatti conferire la possibilità di indire concorso pubblico per la stabilizzazione - con riserva di almeno il 50% dei posti disponibili - di tutti i dipendenti che, alla data di pubblicazione del bando, fossero titolari dei requisiti indicati dal succitato art. 20, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017.

Evidente, pertanto, la ratio della disposizione *de qua*: stabilizzare - con contratti a tempo indeterminato - quei lavoratori c.d. *“precari”* già in servizio presso la pubblica amministrazione, nell'ottica di superare l'incertezza che gravita intorno alla reiterazione di contratti di lavoro *“flessibile”* e rendere merito alle professionalità di coloro che, *“da almeno tre anni, anche non continuativi”*, hanno collaborato con la p.a. prestando la loro attività professionale.

2.a Alla luce di quanto evidenziato *sub 1*, è maggiormente agevole rilevare la illegittimità del concorso così come bandito dalla Azienda Ospedaliera *“San Pio”* di Benevento.

Ed infatti alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 23 del 9.03.2020, la Dott.ssa Fucci, titolare di un contratto di lavoro flessibile più volte prorogato - con decorrenza dal 2005 - possedeva tutti i requisiti indicati dall'articolo 20, comma 2, D.Lgs. 75/2017.

Or bene, nel caso di specie, rileva la circostanza secondo la quale nella pianta organica della Azienda Ospedaliera *“San Pio”* ci fossero, originariamente, tre posti per la qualifica di Psicologo.

Nella pianta organica *de qua* così si legge:

Psicologi Totale			2
Psicologi	Direttore struttura complessa	PSICOLOGI CON INC. DI STRUTTURA COMPLESSA (RAPP. ESCLUSIVO)	3
		PSICOLOGI CON INC. DI STRUTTURA COMPLESSA (RAPP. NON ESCL.)	
	Dirigente	PSICOLOGI CON ALTRI INCAR. PROF.LI (RAPP. ESCLUSIVO)	
		PSICOLOGI CON ALTRI INCAR. PROF.LI (RAPP. NON ESCL.)	
		PSICOLOGI CON INC. DI STRUTTURA SEMPLICE (RAPP. ESCLUSIVO)	
		PSICOLOGI CON INC. DI STRUTTURA SEMPLICE (RAPP. NON ESCL.)	
Psicologi Totale		3	

Ed allora la metà - e dunque almeno 1 dei posti in pianta organica - dovevano essere sottoposti alla riserva di cui all' art. 20, comma 2, D.Lgs. 75/2017.

Riserva per la quale - si ripete - la Fucci possedeva tutti i requisiti previsti dalla richiamata disposizione normativa.

Nessuna previsione in tal senso si legge nel bando oggi impugnato.

2.b Ma c'è di più!

L'Amministrazione motiva l'assenza di applicazione dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 75/2017 in ragione della carenza di copertura finanziaria.

Così si legge nella nota prot. n. 8518 del 9.03.2021:

“Questa A.O., (...) nel pieno rispetto della Circolare della Regione Campania circa l'applicazione del Decreto legislativo 75/2017, ed in particolare il comma 2, ha previsto nel PTF 2018/2020 e di conseguenza ha indetto con delibera 78/2020, procedura concorsuale per n. 1 di Dirigente Psicologo, senza poter prevedere la riserva dei posti nella misura del 50% per insufficiente copertura finanziaria”.

Ma una tale motivazione si pone in aperto contrasto con quanto sostenuto dalla stessa Azienda Ospedaliera nella nota prot. 2021/11283/GEN/DIRSAN del 5 maggio 2021.

Ed infatti in tale nota la p.a. assume che: *“la procedura concorsuale (...) è in fase di svolgimento e porterà in breve tempo all'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente psicologo, con eventuale possibilità di scorrimento della relativa graduatoria per ulteriori unità, non appena definito il fabbisogno e la necessaria copertura finanziaria”.*

In altri termini, appare evidente come la *“insufficiente copertura finanziaria”* sia servita alla Azienda Ospedaliera come motivazione per bandire il concorso di cui è

causa senza prevedere alcuna riserva di posti di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 75/2017, così aggirando palesemente la procedura di stabilizzazione *de qua*.

Ed infatti quella copertura finanziaria che doveva essere utilizzata per colmare la dotazione organica attraverso la procedura di stabilizzazione verrà utilizzata - per espressa ammissione della p.a. (!) - per lo scorrimento della graduatoria di un concorso adottato in violazione delle norme sulla stabilizzazione.

Or bene, come può rinvenirsi nella *"insufficiente copertura finanziaria"* la ragione di non dare corso alla procedura di stabilizzazione quando si sostiene, invece, che si provvederà allo *"scorrimento della relativa graduatoria"* - al fine di completare la dotazione organica - *"non appena definita (...) la necessaria copertura finanziaria"*?

Alla odierna ricorrente viene, dunque, negata la possibilità di essere *"stabilizzata"* per mancanza di copertura finanziaria ma poi le viene comunicato che, quando la p.a. *"defini(rà) il fabbisogno e la necessaria copertura finanziaria"*, non si darà corso alla procedura di stabilizzazione ma si procederà con *"lo scorrimento della relativa graduatoria"*.

Dunque la Azienda Ospedaliera dapprima non ha previsto la riserva di posti in ragione della supposta mancanza di copertura finanziaria, ma poi comunica che all'atto della copertura finanziaria comunque non porrà in essere la stabilizzazione ma procederà con *"lo scorrimento della graduatoria"* relativa al bando oggi impugnato.

Nulla avrebbe impedito alla Azienda Ospedaliera di bandire il concorso con riserva di posti da destinare al personale precario da assumere solo in presenza della relativa copertura finanziaria.

Se la copertura finanziaria *ex post* rispetto all'adozione del bando è sufficiente allo *"scorrimento della relativa graduatoria"*, sarebbe stata sufficiente anche ad assumere il personale precario cui il bando avrebbe dovuto riservare il 50% dei posti.

Chiara e palese, dunque, la elusione della disciplina in materia di procedure di stabilizzazione per il personale precario ed in particolare dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 75/2017.

6) Indicazione dei controinteressati:

"tutti i soggetti compresi nella graduatoria impugnata" adottata dalla Azienda

Ospedaliera “San Pio” e pubblicata sul sito della stessa Azienda in data 18 giugno

2021 ed in particolare:

MOLINARO Marianna;

VASTOLA Ines;

PERNA Luisa;

LIGUORI Elisabetta;

MIRTO Emanuela;

DI DONATO Loredana;

AFFATATI Francesca;

OREFICE Maria Carmela;

TIZZANO Carla;

D’ABROSCA Assunta;

VALENTE Angela;

RIEFOLI Elena;

MORELLI Carmela;

RESTAINO Anna;

DE RUVO Annamaria;

MONACO Marianna;

RAPUANO Michela;

BOVE Francesca;

IANNELLO Fabio;

COSTABILE Teresa;

BAGNO Fiorenza;

CALAMARO Ida;

DIONISI Maria Cecilia;

GUADAGNO Daniela;

GARZILLO Francesco;

DANIELE Ornella.

7) Stato attuale del procedimento:

il Presidente della Sez. V del T.A.R. Campania ha adottata la ordinanza n. 118/2022 e si *“riserva all’esito del verificato incumbente processuale la fissazione dell’udienza di merito”*.

8) Pubblicazione del presente atto:

il presente avviso, valevole quale strumento di notifica per "pubblici proclami", è pubblicato in esecuzione della ordinanza n. 118/2022 della Sez. V del T.A.R. Campania *“con l’ulteriore avvertenza che l’avviso non dovrà essere rimosso dal sito delle amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.Giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Campania - Napoli” della sezione T.A.R.”.*

Al presente avviso è allegata:

1) Ordinanza T.A.R. Campania, Sez. V, n. 118/2022;

Roma, 7 febbraio 2022

Avv. Giancarlo Viglione

Avv. Noemi Tsuno